



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela

Procuratore della Repubblica

Palazzo di Giustizia – Via Rosario Livatino – Edificio Procura –
tel. 0933/812211-322-323-353 - e-mail procura.gela@giustizia.it
posta elettronica certificata: prot.procura.gela@giustiziacert.it

Prot. n. 71/2020 im.

Gela, 18 novembre 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

OGGETTO: linee guida applicative dell'attività giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Gela a seguito del D.L. 28.10.2020 n° 137, della delibera del CSM in data 4.11.2020 e delle linee guida del Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, del Procuratore Generale e del Presidente Vicario del Tribunale di Gela pervenute in data 12.11.2020.

In materia di emergenza epidemiologica COVID-19, sono intervenuti il D.L. n. 137/2020 e n. 149/2020, il DPCM 3/11/2020 aventi ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio dell'attività giurisdizionale della nuova emergenza sanitaria.

Il decreto legge 7/10/2020 n. 125 ed in particolare, l'art. 1 ha prorogato il termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 al 31/01/2020 e pertanto, tali disposizioni valgono fino alla predetta data.

Il nuovo intervento normativo non sospende - allo stato - i processi penali e non sospende il termine di prescrizione e delle indagini preliminari, ma regola la partecipazione alle udienze mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (sul punto, si rimanda alle Linee Guida adottate dalla Presidenza del Tribunale di Gela del 12 novembre c.a.) e lo svolgimento di alcune attività nel corso delle indagini preliminari nonché provvede alla semplificazione di alcune delle attività di deposito di atti, documenti e istanze.

A ciò si aggiunge la delibera del CSM del 6/11/2020 prot. P15146/2020 che fornisce alcune linee guida in materia di organizzazione dei servizi ed esercizio dell'attività giurisdizionale ed indicazioni relative ai magistrati in condizioni di fragilità, in quarantena e in isolamento domiciliario fiduciario.

Inoltre, il Presidente della Corte di appello di Caltanissetta ha emesso linee guida dell'11 novembre c.a. recepite dal Presidente Vicario del Tribunale di Gela che si richiamano per la loro completezza, tutte comunicate ai Tribunali del Distretto e pubblicate sui siti web della Corte d'Appello e degli stessi Tribunali e che qui di seguito si riportano:

va raccomandata preliminarmente, secondo le direttive della circolare del Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi prot. 21/10/2020 0005807. E:

la scrupolosa e puntuale osservanza della normativa in materia di prevenzione e contrasto al diffondersi del virus COVID – 19 e di tutte le misure disposte sin dal febbraio scorso e, in particolare:

- ⇒ l'obbligatorietà per tutti coloro che hanno accesso ai palazzi di giustizia del distretto di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ⇒ l'opportunità di indossare per quanti accedono alle aule di udienza il dispositivo FFP2 - cd mascherine filtranti;
- ⇒ l'opportunità di indossare tali mascherine filtranti anche per tutto il personale amministrativo che, in ragione delle mansioni del profilo di appartenenza, ha accentuata mobilità all' interno del palazzo di giustizia (es. ausiliari);
- ⇒ l'obbligo di mantenere una sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ⇒ l'obbligo di evitare assembramenti, in particolare: all'ingresso dei palazzi di giustizia; nei corridoi del palazzo di giustizia; nell'area antistante le aule di udienza; nell'area riservata al personale amministrativo per la registrazione delle entrate e uscite (cd badge sistema di rilevazione presenze);
- ⇒ l'obbligo di osservare tutte le altre misure precauzionali raccomandate dall'autorità sanitaria nel periodo emergenziale.

Si raccomanda di non lasciare incustodite le mascherine dismesse sugli arredi dei locali dell'ufficio giudiziario.

Si ribadisce, come nelle pregresse linee guida, la centralità della funzionalità preventiva della misura del distanziamento sociale e della programmazione dello scaglionamento degli accessi alle aule di udienza con una rigorosa programmazione degli orari per singolo procedimento.

Sarà cura ed è rimesso al senso di responsabilità di ciascuno segnalare tempestivamente al Capo dell'Ufficio Giudiziario e/o al Dirigente Amministrativo la documentata infezione da Covid - 19 con conseguente separazione (isolamento) per la durata segnalata dalla certificazione dell'Asp o degli organismi medico legali competenti.

Giova ricordare che secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute in data 12/10/2020:

- ⇒ le persone asintomatiche ma positive alla ricerca di SARS – CoV- 2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa della positività al termine del quale risulti eseguito e certificato un tampone rapido o molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);
- ⇒ le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS–CoV–2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando ageusia/digeusia e anosmia - perdita olfatto e gusto - che possono perdurare per diverso tempo) accompagnato da un tampone antigenico (rapido) o molecolare con riscontro positivo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi + test);



⇒ *le persone positive a lungo termine che, pur non presentando più sintomi continuano a risultare positive al test molecolare per SARS COV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/digeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio, come leggesi nella circolare del Ministero della Salute, può essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologici/virologi tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate.*

Le persone asintomatiche che hanno avuto contatti stretti con casi di infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute:

⇒ *un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni con un test antigenico (rapido) o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.*

Non è prevista quarantena nell'ipotesi di contatti stretti con caso confermato, a meno che il contatto stretto del caso non risulti positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, a parere delle autorità sanitarie, si renda necessario uno screening di comunità.

Il dichiarato intento degli interventi predetti è quello di regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio.

A tal fine si rimanda alla precedente regolamentazione relativa all'ingresso degli utenti al Palazzo di Giustizia, all'attivazione del servizio del Front Office, allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni sanitarie previste, nonché l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento.

DISPOSIZIONI SU ATTIVITA' NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E SUL DEPOSITO ATTI PENALI

Il comma 2 dell'art. 23 del D.L. 137/2020 è dedicato alla possibilità di utilizzare i collegamenti da remoto nell'ambito delle indagini preliminari.

Ed infatti, *«il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza».*

Sarà quindi possibile procedere all'incombente processuale anche presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto assicurando la possibilità per la persona sottoposta ad indagini di conferire in via riservata con il suo difensore (che potrà essere presente nel medesimo luogo con il suo assistito oppure collegato dal suo studio).



La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare sarà assicurata con le modalità di cui al comma 4 e con le modalità del comma 5 il giudice potrà procedere all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p..

Al fine di garantire il rispetto delle misure igienico – sanitarie all'interno dell'intero ufficio, si invitano i magistrati a incentivare il ricorso ai collegamenti da remoto (individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A.) per il compimento dell'attività di indagine, nei casi previsti dall'art. 23 sopra riportato e compatibilmente con le esigenze investigative.

Il deposito tramite portale processo telematico

Nell'ambito dell'obiettivo di semplificare le attività di deposito di atti, documenti e istanze il comma 1 dell'art. 24 prevede *«il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico»* così come pure per gli atti che saranno individuati dal comma 2.

Il comma 6 dell'art 24 dispone che *«Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge»*.

Il deposito via PEC

Sino al 31 gennaio 2021 *«per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici»*.

In applicazione delle predette disposizioni e prevedendo misure atte a contenere la presenza in ufficio di avvocati ed utenti, il Procuratore della Repubblica ed il Dirigente dell'ufficio, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela (in collaborazione con il Segretario Avv. Condorelli) e con il contributo del MAGRIF dell'ufficio (Dott. Leo) e del Responsabile CISIA locale, ha provveduto:

1. ad attivare il deposito penale telematico tramite il Portale PDP per gli atti relativi all'avviso conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p.
2. con nota prot. n. 4220/2020 dell'11/11/2020 sono state richieste le abilitazioni al DGSIA per l'istituzione della casella PEC, *depositoattipenali.procura.gela@giustiziacert.it*, per tutti gli altri atti; con disp. di serv. n. 75/2020 dell'11/11/2020 è stata istituita la turnazione del personale amministrativo che, appena abilitato, sarà competente alla gestione della casella PEC;



Si dispone che il personale amministrativo addetto alla suddetta attività (punti nn. 1 e 2) procederà al controllo giornaliero del Portale Penale Telematico e della PEC e si dispone inoltre, che tutto il personale dell'ufficio provveda a presidiare costantemente e tempestivamente gli indirizzi mail e le chiamate telefoniche che pervengono negli uffici di competenza.

3. in attuazione dell'art. 24 del D.L. "Ristori" n. 137 del 28/10/2020, con nota prot. n. 4290 di questo Ufficio del 17/11/2020, indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, sono state dettate le disposizioni per la semplificazione per le attività di deposito di atti e documenti nella vigenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui ai punti nn. 1 e 2, attività di deposito tramite il PDP e tramite la casella PEC.
4. con direttiva prot. int. n. 29/2020 del 12/05/2020 cui si rimanda, è stato attivato un Ufficio di Front Office per il deposito di atti indirizzati ai vari Uffici della Procura.
5. in attuazione dell'Accordo del 14/10/2020 tra il Ministero della Giustizia e le OO.SS., e con il confronto in sede locale del 10/11/2020, sono state delineate le linee guida per lo svolgimento della modalità di lavoro agile con l'avvio dei programmi di lavoro agile emergenziali fino al 31/01/2021.


LINEE GUIDA MAGISTRATO IN QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Quanto alle ipotesi di magistrato che si trovi in quarantena o in isolamento fiduciario a causa del COVID-19 e non si trovi in stato di malattia certificata, egli è da considerarsi in servizio; pertanto, sarà impegnato nello svolgimento di tutte le attività (di udienza e non) svolgibili da remoto secondo la legislazione vigente, ferma la necessaria tempestiva comunicazione al dirigente della condizione di quarantena o isolamento fiduciario al fine di consentire la pronta adozione delle misure organizzative eventualmente necessarie per il contenimento dell'emergenza sanitaria.

Laddove peraltro le diverse modalità organizzative del servizio nel – limitato – periodo di quarantena o isolamento fiduciario comportino l'esonero da determinate attività (quali anche le attività di udienza, ove non possibili da remoto e per cui, ove indifferibili, si dovrà ricorrere all'istituto della supplenza in ragione dell'impedimento temporaneo del magistrato), gli eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato, da individuarsi dal Procuratore solo dopo necessaria interlocuzione tra i magistrati dell'ufficio.

Infine, misure organizzative volte a favorire il lavoro da remoto potranno essere assunte dal Procuratore – ove richieste - anche nelle ipotesi di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia") convertito con modificazioni dalla L.13 ottobre 2020, n. 126, ovvero quando un magistrato sia genitore di un minore di anni quattordici, convivente, nei cui confronti sia stata disposta la quarantena dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno delle strutture indicate dalla norma.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni a S.E. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta; al Presidente Vicario del Tribunale di Gela; ai Magistrati Professionali; ai VV.PP.OO.; al Dirigente della Procura della Repubblica per la successiva diramazione; ai Responsabili della Sezione di



P.G.; ai Dirigenti dei Commissariati di Gela e di Niscemi; al Comandante del Gruppo Carabinieri di Gela anche per la successiva diramazione agli organi territoriali; al Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Gela; al Comandante della Capitaneria di Porto; al Comandante della Polizia Municipale di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino; alla Casa Circondariale di Gela.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Camera Civile ed alla Camera Penale.

Si pubblichi sul sito della Procura della Repubblica, provvedendo anche all'inserimento nell'apposita piattaforma.

Si comunichi alla Settima Commissione del CSM.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Fernando Asaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asaro', written over the printed name 'Fernando Asaro'.